

BGer 8C 548/2017 vom 28. September 2017

Bundesgericht, 2017-09-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_8C_548_2017

FR: TF 8C 548/2017 du 28 septembre 2017

IT: TF 8C 548/2017 del 28 settembre 2017

Regeste

Assicurazione contro gli infortuni | Assicurazione contro gli infortuni

Erwägungen

E. 1.1

Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto (art. 95 e 96 LTF). Se il ricorso riguarda, come in concreto, una decisione d'assegnazione o di rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).

E. 1.2

I termini stabiliti dalla legge, come è il caso per il termine di ricorso (art. 100 LTF), non possono essere prorogati (art. 47 cpv. 2 LTF). Benché in queste controversie il Tribunale federale abbia un pieno potere d'esame nell'accertamento dei fatti, non è comunque possibile presentare nuove prove (art. 99 cpv. 1 LTF ; DTF 134 V 195). Il referto del 27 luglio 2017 dell'Ospedale B._____ non può quindi essere considerato e le conclusioni preliminari del ricorrente vanno quindi d'acchito rigettate.

E. 2.1

Dinanzi al Tribunale federale oggetto di impugnazione può essere soltanto il giudizio della Corte cantonale (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Nella misura in cui il ricorrente si dilunga a censurare la decisione su opposizione emessa dall'INSAI, il ricorso è inammissibile.

E. 2.2

Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito che l'assicuratore e il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore, il quale è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 136 V 376 consid. 4 pag. 377 segg.). Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste esigenze severe (DTF 122 V 157). Per la giurisprudenza del Tribunale federale, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concluzione dei pareri medici interni dell'assicurazione, occorrerà sottoporre l'assicurato a perizia medica esterna (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 469 seg.). Giova altresì ricordare che di principio deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr.

DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo.

E. 2.3

Le critiche del ricorrente cadono nel vuoto. Oltre a fondarsi in gran parte su prove improponibili in questa sede (consid. 1), il ricorrente si confronta in maniera del tutto generica al limite della ricevibilità (art. 42 cpv. 2 LTF) con i considerandi del giudizio cantonale. Infatti, il Tribunale cantonale delle assicurazioni, rinviando al referto del Dr. C._____, ha messo in luce una discrepanza tra i disturbi dichiarati dall'assicurato, l'esame clinico e la completa negatività dei reperti elettroneografici/elettromiografici e dell'esame artro-TAC. Mancando un sufficiente substrato oggettivabile ai disturbi lamentati oppure trattando i dolori alla stregua di una problematica psichica, questi ultimi per difetto di adeguatezza, in ogni caso a ragione i giudici ticinesi hanno escluso l'erogazione di una rendita di invalidità. Non si presenta infatti alcun indizio per ritenere inattendibili gli esami medici eseguiti. Inconsistenti per rapporto al giudizio cantonale anche gli asseriti dolori ai testicoli durante i rapporti sessuali. Per il resto, si può rinviare alle pertinenti considerazioni espresse dalla Corte cantonale (art. 109 cpv. 3 LTF).

E. 3

Ne segue che il ricorso, manifestamente infondato nella misura della minima ammissibilità, deve essere respinto secondo la procedura semplificata dell' art. 109 cpv. 2 lett. a LTF . Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.